



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE**  
**DECRETO OMNIBUS**  
(Legge 7 ottobre 2024, n. 143)

**Legge 7 ottobre 2024, n. 143** recante "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico." (c.d. **Decreto Omnibus**) pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 113 (entrato in vigore in data 10 agosto 2024) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (9 ottobre 2024).

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE .....</b>	<b>3</b>
1. Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (art. 2-ter) .....	3
2. Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (art. 2- <i>quater</i> ) .....	3
3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3) .....	5
4. Modifiche alla disciplina in materia di IVA (art. 5) .....	6
5. Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica (art. 7- <i>sexies</i> ).....	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE .....</b>	<b>7</b>
1. Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (art. 2- <i>bis</i> ) .....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA .....</b>	<b>8</b>
1. Contributi in materia di interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (art. 8- <i>ter</i> ) .....	8
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE .....</b>	<b>8</b>
1. Disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente (art. 6- <i>bis</i> ) .....	8
2. Obbligo di segnalazione per i prestatori di servizi di accesso alla rete e i fornitori di servizi della società dell'informazione (art. 6- <i>ter</i> ) .....	10
3. Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (art. 7- <i>bis</i> ) .....	11
4. Convenzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la digitalizzazione documentale delle PA (art. 10, comma 13- <i>bis</i> ).....	11
5. Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» (art. 11- <i>bis</i> ).....	11
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO.....</b>	<b>12</b>
1. Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto (art. 7- <i>quinquies</i> ).....	12
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA.....</b>	<b>13</b>
1. Comitato nazionale "Neapolis 2500" e coinvolgimento degli istituti di cultura (art. 14, comma 1) .....	13

2. Acquisto di strumenti musicali mediante Carta della cultura Giovani, Carta del merito e Carta aggiornamento e formazione del docente (art. 14, comma 4- <i>bis</i> ).....	14
3. Finanziamento enti e istituzioni culturali (art. 14, comma 5- <i>bis</i> ) .....	14
<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI .....</b>	<b>14</b>
1. Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo (art. 16- <i>bis</i> ) .....	14

## DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

### **1. Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (art. 2-ter)**

L'articolo in esame, introdotto durante l'iter di conversione in legge del decreto, dispone la riduzione della metà delle soglie previste per l'applicazione delle sanzioni accessorie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nel caso in cui venga irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e a tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, in una delle seguenti ipotesi:

- il contribuente non abbia accolto la proposta;
- il contribuente sia decaduto dall'accordo per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.

Pertanto, nei casi sopra citati, le sanzioni accessorie - previste dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 472 - trovano applicazione, per un periodo da tre mesi a sei mesi, quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a 25.000 euro (anziché 50.000 euro), oppure per un periodo fino a 12 mesi, se la sanzione irrogata è superiore a 50.000 euro (in luogo di 100.000 euro).

Resta fermo l'impegno in capo all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della Guardia di finanza di una maggiore attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Le disposizioni in esame trovano applicazione anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si siano avvalsi del regime di ravvedimento di cui al successivo art. 2-quater (che introduce una imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale), ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al medesimo articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c) (interventiva decadenza dal concordato preventivo biennale; applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione).

### **2. Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (art. 2-quater)**

La norma in commento, inserita durante l'iter parlamentare, introduce un regime di ravvedimento in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, entro il 31 ottobre 2024, aderiscono al concordato preventivo biennale, prevedendo la possibilità di versare una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'IRAP.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi e le relative addizionali, la nuova norma dispone che la base imponibile, su cui applicare l'imposta sostitutiva, è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Per quanto concerne l'IRAP, invece, viene previsto che la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso, calcolato nella misura e con le modalità sopra indicate ai fini dell'imposte sui redditi e delle relative addizionali.

Con riferimento alle annualità 2018, 2019 e 2022, il nuovo articolo prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Ai fini IRAP, invece, per le medesime annualità è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 3,9 per cento.

Per quanto riguarda, invece, i periodi d'imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia di COVID-19, la nuova disposizione prevede l'applicazione delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, previste per le annualità 2018, 2019 e 2022, diminuite del 30 per cento.

In ogni caso, il nuovo articolo dispone che il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo in esame, il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate, mentre il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Il ravvedimento, invece, non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di

lavoro autonomo non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio, per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10- quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Nei casi di applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero in caso di notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio e di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. Restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento. Restano, altresì, validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

Le disposizioni in esame si applicano ai soggetti, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e all'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

### **3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)**

L'articolo in esame, modificato in sede di conversione in legge del decreto, stabilisce che, fino alla data di applicazione del nuovo regime IVA per gli enti non commerciali, inclusi quelli associativi, di cui all'art. 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. decreto "Fisco e Lavoro"), le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "possono ritenersi applicabili", oltre che da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, anche da parte delle società sportive dilettantistiche.

In altri termini, è stabilito che la disposizione di favore, di cui all'art. 4, comma 4, succitato, già applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, in base al quale sono escluse da IVA le operazioni rese dalle associazioni agli associati, in conformità alle finalità istituzionali, siano applicabili anche alle società sportive dilettantistiche, in virtù di quanto disposto dall'art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (ai sensi del quale, "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie

*riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”).*

L'articolo in esame, fa salvi, in ogni caso, i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **4. Modifiche alla disciplina in materia di IVA (art. 5)**

La disposizione modifica il regime IVA applicabile all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale.

In particolare, il comma 1 prevede l'introduzione dell'aliquota IVA agevolata del 5% per i corsi relativi alle attività sportive invernali, come individuati dalle federazioni competenti riconosciute dal CONI, impartiti da iscritti ad appositi albi regionali o nazionali.

Il successivo comma 2, modificato durante i lavori parlamentari, inoltre, stabilisce che fino alla data di applicazione della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021, relativa alla decommercializzazione ai fini IVA delle prestazioni rese da determinate associazioni ai loro soci (attualmente fissata al 1° gennaio 2025), la misura in questione si applica nel caso in cui le prestazioni non possano fruire del più favorevole regime di esclusione dall'IVA previsto per le associazioni dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le prestazioni rese prima del 10 agosto (data di entrata in vigore del decreto in oggetto) si considerano esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, escluse ai sensi del citato articolo 4, comma 4, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Infine, il comma 4, anch'esso modificato durante l'iter parlamentare, con l'obiettivo di sostenere la filiera equina, introduce tra i beni soggetti ad aliquota IVA agevolata del 5% (di cui alla Tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972), i cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.

#### **5. Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica (art. 7-sexies)**

Come noto, l'art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto, a decorrere dal 17 dicembre 2023, che l'esenzione dall'IVA, prevista per le prestazioni sanitarie dall'art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debba applicarsi anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Ora, con la modifica in esame, viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione in esame. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

### **1. Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (art. 2-*bis*)**

L'articolo, aggiunto in sede di conversione prevede, per il 2024 e in attesa della piena attuazione della riforma fiscale, l'erogazione di un'indennità di importo pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, co. 2, del TUIR, oppure almeno un figlio per il quale sussistano, oltre alle predette condizioni, anche le circostanze previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del medesimo TUIR;
- un'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente previsti all'art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1, del TUIR.

L'indennità prevista non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, co. 1, del DL n. 78/2010, dell'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, dell'art. 5, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del DL n. 34/2019 e dell'art. 5, d.lgs. n. 209/2023. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, co. 3-*bis*, del TUIR.

I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio il diritto alla stessa. I medesimi compensano il credito maturato ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

Qualora l'indennità si rilevi non spettante, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA**

### **1. Contributi in materia di interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (art. 8-ter)**

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in esame attraverso cui, al comma 1, vengono introdotte modifiche alla disciplina recata dai commi 42 e seguenti della Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), in materia di progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale da parte di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In particolare, vengono previste due diverse procedure per l'utilizzo dei contributi distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale Piano. I primi interventi continuano a rispettare la normativa specifica dettata per l'attuazione del PNRR – in merito alle tempistiche e alle attività di gestione, controllo, valutazione, comunicazione, informazione e monitoraggio della misura – mentre gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali vengono esclusi dal rispetto di tale normativa e ne viene introdotta una apposita. Tale nuova disciplina stabilisce che detti interventi di rigenerazione urbana vengano individuati con apposito decreto ministeriale che deve essere adottato entro il 31 ottobre 2024 dal Ministero dell'interno, deve recare i termini e gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi, le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione e deve provvedere altresì alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. I Comuni individuati dal citato decreto ministeriale hanno l'obbligo di concludere i lavori entro il 31 dicembre 2027.

Con il comma 2 dell'articolo in esame, invece, si integra la disciplina prevista dall'articolo 42 del c.d. Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che istituisce un fondo finalizzato al rafforzamento degli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. L'integrazione prevede di assoggettare tali interventi ai poteri di verifica previsti (dall'art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/2024, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR") in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE**

### **1. Disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente (art. 6-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, interviene sulla legge 14 luglio 2023, n. 93 relativa a disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Il comma 1, lettera a), punto 1) dell'articolo in commento interviene sull'articolo 2 della citata legge 14 luglio 2023 n. 93 ed estende il perimetro di intervento dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente. Fino ad oggi, l'Autorità, infatti, con proprio provvedimento, poteva ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite.

Il punto 2) dell'articolo in commento interviene anch'esso sul comma 3 dell'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93 e prevede la possibilità per l'Autorità, nei casi di gravità e urgenza ivi previsti, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, di ordinare ai fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti ed ovunque localizzati, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del su detto articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93.

Si ricorda che i casi di gravità e urgenza sopra richiamati, come indicato al comma 3 dell'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, riguardano la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

Il punto 3) interviene sulla disciplina da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del procedimento cautelare abbreviato di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, e dispone sia garantito ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta.

Il punto 4) della disposizione in commento interviene sul comma 5 dell'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93 e prevede che il provvedimento di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, di cui al comma 1 dell'art 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, è notificato immediatamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti ed ovunque localizzati, coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.

Il punto 5) della disposizione in commento interviene sul comma 5 dell'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93 e prevede, nel caso di provvedimento di disabilitazione disposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93) che i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità, ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93.

Il punto 6 della disposizione in commento inserisce il comma 5-bis all'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93 il quale prevede che i prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD).it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite.

Il punto 7 della disposizione in commento inserisce il comma 7-bis all'articolo 2 della legge 14 luglio 2024, n. 93 che prevede che l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito.

L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento degli FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge n. 93/2023 (ovvero il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili), ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato di cui all'articolo 6 comma 2 della legge 14 luglio 2024, n. 93.

## **2. Obbligo di segnalazione per i prestatori di servizi di accesso alla rete e i fornitori di servizi della società dell'informazione (art. 6-ter)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, interviene sulla legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio aggiungendovi l'art. 174-sexies.

In base al comma 1 del nuovo articolo 174-sexies, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della legge n. 633/1941, dell'articolo 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) o dell'articolo 640-ter (frode informatica) del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

Il comma 2 dispone che i soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della legge n. 633/1941. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione Europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

Come disposto dal comma 3, fuori dai casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la

reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni).

### **3. Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (art. 7-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, al comma 1 prevede che, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature» della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025, fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro e non oltre quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.

### **4. Convenzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la digitalizzazione documentale delle PA (art. 10, comma 13-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, al comma 13-bis modifica l'articolo 21, comma 3 del decreto-legge 2 marzo 2024 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, relativo a misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni.

Il testo dell'articolo 21, come modificato, prevede che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi o fornitori di servizi pubblici essenziali, ivi incluse società da questi controllate, che, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, siano, esclusivamente nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari, con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale (ovvero il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

### **5. Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» (art. 11-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, al comma 1 prevede che, tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio

2021, n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» della missione 4, componente 2, del PNRR.

Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti (di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto), assunte con riferimento all'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa».

L'iniziativa «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa», si ricorda, sostiene progetti di ricerca, sviluppo e innovazione individuati con specifici bandi per la partecipazione a partenariati (nell'ambito del programma Horizon Europe e in collaborazione con le controparti comunitarie). Tra le partnership individuate vi sono Innovative SMEs, che ha lo scopo di supportare le PMI innovative, al fine di accrescere la loro capacità di ricerca e innovazione e la loro produttività, nonché di integrarsi nelle catene globali del valore e in nuovi mercati; Clean Energy Transition (CETP); Sustainable Blue Economy (SBEP); Driving Urban Transitions (DUT). Quest'ultima è una partnership europea che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca e innovazione volti ad affrontare i cambiamenti urbanistici e aiutare le città nella loro transizione verso un'economia e un funzionamento più sostenibili.

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR), individui il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1 dell'articolo in commento, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

### **1. Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto (art. 7-quinquies)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, al comma 1 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la non rilevanza, ai fini della rappresentazione catastale e del relativo censimento, degli allestimenti mobili di pernottamento (es. roulotte, case mobili, camper ecc.) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto. Si determina quindi, per tali strutture, l'esclusione della stima diretta per la determinazione della rendita catastale.

Come è noto, l'installazione di tali mezzi è effettuata, nelle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, in regime di edilizia libera, in conformità al disposto dell'art. 3 comma 1, lett. e.5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia), e le relative modalità installative sono regolate dalle leggi regionali che disciplinano le attività turistico-ricettive all'aria aperta.

Ai fini della stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto, il comma 2 stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2025, un incremento del valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti mobili pari all'85% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito. Per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, l'incremento del valore è invece fissato, a partire dalla stessa data, in quota pari al 55% rispetto al medesimo parametro.

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto – in base al disposto del comma 3 - dovranno pertanto, in coerenza con quanto stabilito ai commi precedenti, presentare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 giugno 2025, gli atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento delle mappe catastali, nonché gli atti per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati.

Sono quindi indicate, ai commi 4 e 5, le procedure e sanzioni applicabili da parte dell'Agenzia delle Entrate per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento previsti, rimandando a un decreto del MEF, di concerto con il MITUR - da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - l'individuazione di eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio da compiere.

In considerazione della tempistica fissata al precedente comma 3, il comma 6 dispone che, esclusivamente per l'anno 2025, le rendite catastali rideterminate in base agli aggiornamenti presentati entro il 15 giugno abbiano effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, in deroga alla disposizione dell'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA**

### **1. Comitato nazionale "Neapolis 2500" e coinvolgimento degli istituti di cultura (art. 14, comma 1)**

Quanto al Comitato nazionale "Neapolis 2500", istituito per celebrare la città di Napoli nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della sua fondazione, il comma 1 dell'articolo 14, come modificato in sede di conversione in legge del provvedimento, stabilisce che sarà un decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a provvedere alla nomina dell'organo, nonché alla determinazione dei suoi compiti e delle sue modalità di funzionamento e di scioglimento. Nello specifico, il coinvolgimento del Ministro degli Affari Esteri ai fini dell'adozione del decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame, è stato introdotto come modifica della formulazione originaria della norma. A tal proposito, il comma 1 dispone, altresì, che lo stesso Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalga, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli istituti di cultura per valorizzare la storia di Napoli e il contributo della città per la creazione di una identità europea.

## **2. Acquisto di strumenti musicali mediante Carta della cultura Giovani, Carta del merito e Carta aggiornamento e formazione del docente (art. 14, comma 4-bis)**

Il comma 4-bis dell'articolo 14, introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, estende l'ambito di utilizzo della Carta della cultura Giovani, della Carta del merito e della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, includendo l'acquisto di strumenti musicali. A tal fine, vengono modificati rispettivamente l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) e l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione).

## **3. Finanziamento enti e istituzioni culturali (art. 14, comma 5-bis)**

Il comma 5-bis dell'articolo 14, introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, incrementa di 2,7 milioni di euro per il 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011 (convertito nella legge n. 75 del 2011, recante disposizioni urgenti in favore della cultura) al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Si prevede, inoltre, che alla ripartizione dell'importo sopra citato, in parti eguali, in favore dei tre predetti Enti, si provveda con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Il comma richiamato stabilisce, infine, che per la copertura dei relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) nello stato di previsione del Ministero della cultura.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **1. Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo (art. 16-bis)**

L'articolo, introdotto in sede di conversione, dispone misure di sostegno per le imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana.

In particolare, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, alle imprese di cui sopra è concesso un contributo in base all'entità del reale danno economico subito a causa di circostanza, secondo requisiti, condizioni e criteri individuati dal Masaf nei DM 28 luglio 2022, 29 settembre 2023 e 29 dicembre 2023 (G.U. n.126 del 15 settembre 2022 e n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024).

Tali contributi saranno concessi dopo la preventiva verifica di compatibilità degli stessi con la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Il 2% dei contributi erogati è riconosciuto all'AGEA per le spese di gestione.

Agli oneri derivanti da tale contributo di sostegno, pari a 10 milioni di euro, si provvede per metà tramite le economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e per il sostegno della filiera suinicola - di cui all'art. 26

*(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo)*, commi 1 e 2, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - e per l'altra metà tramite le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 223 *(Contenimento della produzione e miglioramento della qualità)*, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA.

Inoltre, l'articolo modifica quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 17 febbraio 2022, n.9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina Africana) disponendo che:

- *spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri*

- è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

- agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, relativo all'attuazione di misure disposte per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2023), e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026.

Nello stesso articolo, è inserito il comma 2-*sexies* che, al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, autorizza il Commissario straordinario a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del nuovo comma 2-*sexies*, pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mef per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Masaf.